

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 542 del 14.12.2017

Oggetto: *Approvazione schema di Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari tra l'Università degli studi di Siena ed ARPA Sicilia*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02.08.2017)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I<sup>^</sup>, dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DDG n. 300 del 19/07/17 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017. Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2017/2019. Ricognizione dei Provvedimenti di adozione e di ottemperanza;

**VISTO** l'art. 18 "Tirocini di formazione ed orientamento" della L. 24.06.1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che prevede la possibilità di attivare iniziative di tirocini pratici e stages a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**VISTO** il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTE** le "Linee guida in materia di tirocini" adottate – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 34, L. 28.06.2012 n. 92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTA** la Direttiva Applicativa, all'interno della Regione Siciliana, delle suddette linea guida in materia di Tirocini Formativi, emanata dalla Direzione Generale del Dipartimento del lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, di cui alla nota prot. n. 43881/US1/2013 del 25.07.2013;

**VISTA** la nota ARPA Sicilia prot. n. 51090 del 31.07.2013, con la quale la SG 2, nel trasmettere la succitata Direttiva, esclude l'attivazione presso ARPA Sicilia di tirocini extracurricolari in assenza di previsione di specifico fondo necessario a garantire l'indennità prevista dalla predetta direttiva applicativa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 81/2008, il cui art. 2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

**VISTO** lo schema di Convenzione finalizzato alla regolamentazione dei tirocini di formazione curriculare;

**CONSIDERATO** che dalla sottoscrizione della Convenzione *de qua* non discendono oneri economici diretti a carico delle Parti;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 del presente schema prevede che ARPA Sicilia provvederà a rimborsare all'Università di Siena l'importo dell'imposta di bollo pari a € 16 con versamento sul seguente conto bancario: Università degli Studi di Siena – Ag. 13 Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT 16 U 01030 14217 000063269552 – BIC: PASCITM1J25;

**VISTO** il disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

**RITENUTO** di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione allegato al presente decreto per costituirne parte integrante;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema di Convenzione, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, tra l'Università degli Studi di Siena e ARPA Sicilia per la realizzazione di tirocini curriculari regolamentandone termini e modalità di svolgimento;
2. Attivare nelle proprie Strutture Territoriali esclusivamente tirocini curriculari;
3. Nominare, quale referente per ARPA Sicilia della Convenzione *de qua*, ai sensi della L.07.08.1990, n. 241, nonché della L.R. 30.04.1991 n. 10 e ss.mm.ii. il Sig. Umberto Vizzini;
4. Dare mandato ai Direttori delle Strutture ospitanti di nominare, secondo le modalità di cui all'art. 2 c. 2, per ogni tirocinante, un tutor responsabile delle attività didattiche, dell'inserimento ed affiancamento all'interno dell'Agenzia;
5. Dare mandato alla SA 2 "Contabilità e Bilancio" di provvedere a rimborsare all'Università di Siena l'importo dell'imposta di bollo pari a € 16 con versamento sul seguente conto bancario: Università degli Studi di Siena – Ag. 13 Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT 16 U 01030 14217 000063269552 – BIC: PASCITM1J25;
6. Dare mandato, per la Direzione generale, al Dott. Antonio Sansone Santamaria n.q. di RSPP, nonché ai relativi Referenti Territoriali per le SS.TT., affinché garantiscano le condizioni di sicurezza di cui all'art. 4 e forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione sulla normativa e sulle prassi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. Dare mandato, per la Direzione generale, al Dott. Antonio Sansone Santamaria n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché ai relativi Referenti Territoriali per le SS.TT., affinché forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione ed al Codice di comportamento di ARPA Sicilia;
8. Dare atto che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia;
9. Notificare copia del presente decreto alla SG 2 "Formazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale, al Direttore della SG 1 "Area di Staff", al RSPP ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. Provvedere alla notifica del presente decreto all'Università degli Studi di Siena a mezzo pec, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs 7 marzo 2007, n. 82, della Convenzione, il cui schema è approvato con il presente decreto, ai fini della relativa sottoscrizione in formato digitale, ex D. Lgs. n. 253/2010.



11. Disporre, nelle more della disciplina definitiva del controllo degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 della legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

L'Assistente Amministrativo  
Salvatrice Lacagnina

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Pietro Maria Testai

*P. Testai*

Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

*F. Vazzana*







UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### *CURRICULARI* **E** *NON CURRICULARI*

### **TRA**

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965

### **E**

L'ARPA SICILIA, con sede legale in Palermo, Via San Lorenzo 312/g, codice fiscale IT05086340824, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Francesco Carmelo Vazzana nato a Reggio Calabria il 17/07/1967

nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 *ter* così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2 e attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini *curriculari* e *non curriculari*, ai sensi:
  - a) della normativa nazionale,

- b) della normativa regionale toscana per i tirocini *non curricolari* attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 *bis* della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
  - c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale *soggetto promotore*, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia *curricolari* che *non curricolari*;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa l'ARPA SICILIA (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena, sono indicati nel progetto formativo allegato alla presente convenzione.

### **Art. 2 – Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula; salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

### **Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
  - a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
  - b. provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i (studenti e neolaureati) contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

- c. fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

#### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. ARPA Sicilia è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
2. In caso attivazione di tirocinio *non curriculare* in Toscana, il soggetto ospitante:
  - dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative (v. art. 86 *ter* Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e successive modificazioni o integrazioni);
  - si impegna a inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art.1, comma 1180 della Legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda; in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale.
4. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. Eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

#### **Art. 5 - Rimborso spese**

1. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *non curriculare* il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso spese a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo conforme a quanto previsto dalla normativa regionale applicabile.
2. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *curricolare* eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal soggetto ospitante sono facoltativi.

#### **Art. 6 - Tutor**

1. Il soggetto promotore nomina un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si occuperà del suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale applicabile. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

### **Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicabile.
2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

### **Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo**

1. Al termine del tirocinio *non curriculare* svolto in ambito regionale toscano, il *soggetto ospitante* trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

### **Art. 10 - Imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante. L'assolvimento dell'imposta di bollo viene effettuato in maniera virtuale dall'Università, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014. ARPA Sicilia si impegna a rimborsare l'importo pari a € 16 (sedici/euro) all'Università con

versamento sul seguente conto bancario: Università degli Studi di Siena – Ag. 13 Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT 16 U 01030 14217 000063269552 – BIC: PASCITM1J25

### **Art. 11 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini e alla normativa regionale applicabile.

Per l'Università degli Studi


Il Rettore

(Prof. Francesco Frati)

Per Arpa Sicilia

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco C. Mazzana)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco C. Mazzana', written over the printed name of the Director General.



TITOLARIO 2017/08.05.00 stage e tirocini  
email: tirocini@arpa.sicilia.it

SA1 Affari Generali e Legali

Prot. 70703 del 6/12/2017


**Oggetto: Convenzione attivazione tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari con l'Università di Siena.**

Al fine di formalizzare la Convenzione in oggetto con firma digitale che dovrà essere restituita tramite pec all'ufficio di competenza dell'Università di Siena, si trasmette per il seguito di competenza una copia dell'atto di stipula di Convenzione con l'Università degli studi di Siena, da definire all'art.10 in base agli accordi presi con l'Università relativamente alla metodologia del pagamento dell'imposta di bollo. Si è infatti convenuto, come da intercorsi contatti via email con l'Università, quanto segue:

*L'assolvimento dell'imposta di bollo (in questo caso sempre pari a n.1 marca da bollo) viene effettuato in maniera virtuale dall'Università, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n.31068/2014 del 27 agosto 2014. Arpa Sicilia si impegna a rimborsare l'importo all'Università con versamento sul seguente conto bancario:*

Università degli Studi di Siena  
Ag. 13 Monte dei Paschi di Siena  
IBAN: IT 16 U 01030 14217  
000063269552  
BIC: PASCITM1J25

Si è stabilito che Arpa Sicilia si impegna a rimborsare l'importo con versamento sul conto bancario dell'Università degli Studi di Siena dopo la sottoscrizione della convenzione.

il Direttore Generale  
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)  


Umberto Vizzini  